

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANDOMENICO, COMINATO, ANTONI, PALOPOLI, BRUSCA,
CALONACI, COLOMBA, DA PRATO, DI GIOVANNI, FABBRI,
GIOVAGNOLI SPOSETTI, LANFRANCHI CORDIOLI, PASTO-
RE, TAGLIABUE, TESSARI GIANGIACOMO, CARLONI AN-
DREUCCI, PERNICE, BOCCHI, CASALINO, BELLINI, GRAS-
SUCCI, TAMBURINI, ALICI**

Presentata il 4 febbraio 1982

Integrazioni e modifiche della legge 2 maggio 1977, n. 192,
recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio
e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

ONOREVOLI COLLEGHI! — A quasi cinque anni dalla sua approvazione, la legge 2 maggio 1977, n. 192, che interviene con una normativa innovativa nel comparto della molluschicoltura a salvaguardia della salubrità del prodotto a difesa del consumatore, rimane inattuata. Questo, in quanto non si è proceduto, anche per difficoltà oggettive delle regioni, a classificare le acque marine idonee alla produzione e allevamento dei molluschi e alla loro

depurazione in appositi impianti che dovevano essere costruiti.

Difficoltà da addebitarsi anche alla complessità delle norme procedurali previste dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, e dalla esiguità dei mezzi finanziari messi a disposizione per la realizzazione degli impianti di depurazione, per cui, l'applicazione della normativa prevista veniva a colpire in modo grave, con riflessi negativi di natura occupazionale, il comparto

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della molluschicoltura che è fra i più importanti del settore della pesca in Italia e che è già messo in difficoltà dalla concorrenza di paesi esteri quali la Spagna e la Thailandia.

È da rilevare, che non è certo valsa a rendere meno precaria la situazione di questo settore, e la difesa della salute del consumatore, la pratica della proroga dei termini per il rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, adottata dai vari governi in tutti questi anni, di cui ne è prova anche il recente decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800.

Da quanto detto deriva l'esigenza di intervenire definitivamente per apportare alla legge 2 maggio 1977, n. 192, le modifiche necessarie onde snellire le procedure a cui devono attenersi le regioni in

ordine alla classificazione delle acque marine idonee alla produzione e all'allevamento dei molluschi eduli lamellibranchi e per la realizzazione degli impianti di depurazione, prevedendo anche ulteriori finanziamenti statali.

L'urgenza di modifiche e integrazioni alla legge suaccennata si impone, oltre che nell'interesse dei produttori di molluschi, di quello dei consumatori e dell'igiene pubblica che era la finalità a cui si è ispirato il legislatore all'atto dell'approvazione della stessa.

Le modifiche e le integrazioni alla legge 2 maggio 1977, n. 192 di cui all'articolo della presente proposta di legge, tendono a rimuovere gli ostacoli di ordine procedurale e normativo che sono alla base della sua mancata attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono aggiunti i seguenti:

« Su richiesta degli interessati al settore della molluschicoltura, le regioni, ove ne ricorrano i requisiti, provvedono a classificare come "approvate" o "condizionate", secondo le modalità o i criteri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 12, zone acquee marine già considerate "precluse" ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della stessa legge.

Analoga classificazione viene effettuata dalle regioni, anche su richiesta degli interessati, per le acque già classificate come "precluse" ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della predetta legge, quando risultino rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione ».

Il quinto comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« L'attivazione degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito di molluschi eduli lamellibranchi in zone acquee marine approvate o condizionate, è subordinata al rilascio di apposita concessione ».

Dopo il decimo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Ai fini della concessione demaniale prevista dall'articolo 2, le cooperative di produttori legalmente riconosciute sono assoggettate al pagamento di canone meramente ricognitorio, ai sensi dell'articolo 39 del codice della navigazione ».

Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente:

« La mappa delle acque marine e i relativi aggiornamenti, oltre che dagli uffici indicati al comma precedente, deve essere inviata anche ai comuni litoranei,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ai comandi della Guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili urbani territorialmente competenti per i comuni stessi, agli uffici del genio civile delle opere marittime, al magistrato delle acque, al Ministero della marina mercantile ».

ART. 2.

Dopo il quinto comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono aggiunti i seguenti:

« Al concessionario delle zone acquee, che sia incorso nella revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e della concessione ai sensi dei commi precedenti in quanto le cause di insalubrità non sono risultate eliminabili, viene assegnata, qualora le cause stesse non siano a lui imputabili, a cura delle competenti autorità marittime e dietro rilascio del nulla osta sanitario previsto dal sesto comma dell'articolo 2, una corrispondente superficie acquee di allevamento in zona possibilmente vicinore approvata o condizionata nella quale possa trasferire la propria attività. L'assegnazione non comporta alcuna spesa a carico dell'interessato.

Qualora le acque già classificate come "precluse" ai sensi del primo comma dell'articolo 2 vengano riclassificate, risultando rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione, il titolare della concessione revocata può chiedere il ripristino della sua attività nella zona acquee riclassificata. L'accoglimento della domanda comporta la decadenza della nuova concessione attribuita ai sensi del comma precedente.

I provvedimenti di revoca adottati ai sensi del secondo comma devono essere comunicati anche al Ministero della sanità ».

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee approvate, sedi di banchi e giacimenti naturali, ovvero quelli provenienti da impianti di alleva-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento ubicati in zone acquee approvate possono essere destinati al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, dopo essere stati sottoposti:

A) al trattamento di depurazione nonché alle operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie di molluschi depurabili;

B) alle sole operazioni di cernita, lavaggio e successivi confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie non depurabili.

Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 5, potranno essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma, lettera B).

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, siti nella regione di produzione o in mancanza in quelli della regione più vicina, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da impianti di allevamento, regolarmente autorizzati ai sensi del precedente articolo 2, ubicati in zone acquee condizionate:

a) se depurabili, seguono la medesima destinazione di cui al precedente comma;

b) se non depurabili, devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti previa sterilizzazione ovvero agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee condizionate sedi di banchi e giacimenti naturali devono essere destinati:

1) agli stabilimenti per la conservazione in scatola ed in altri recipienti previa sterilizzazione, ovvero agli stabilimenti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per la surgelazione di molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte;

2) agli impianti di depurazione, se depurabili, quando l'ubicazione delle acque di provenienza è tale da escludere qualsiasi rischio di raccolta in acque precluse.

Il seme o il novellame dei molluschi eduli lamellibranchi aventi un diametro non superiore alla metà di quello indicato all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, destinato al rifornimento degli allevamenti può essere raccolto in acque precluse per soli motivi microbiologici o biologici, tale raccolta è subordinata al preventivo nulla osta dell'autorità sanitaria competente ai sensi delle leggi regionali, nonché di quella marittima che predispongono le necessarie misure di controllo.

È vietata la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi con dimensioni inferiori a quelle previste dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo, al quarto e al quinto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con le ammende, estinguibili in via amministrativa mediante oblazione, da lire 100 mila a lire un milione e da lire 200 mila a lire 2 milioni.

Chiunque raccoglie per porre in commercio o pone in commercio o somministra molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

ART. 4.

I commi quinto e sesto dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono sostituiti dai seguenti:

« La lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di cui al comma precedente deve essere esposta

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

anche nella sede degli operatori di mercato, nelle pescherie, nei ristoranti e negli altri esercizi dove vengono somministrati i molluschi eduli lamellibranchi.

Chiunque contravviene al disposto del precedente comma è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila estinguibile in via amministrativa mediante oblazione ».

ART. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono aggiunti i seguenti:

« La direzione tecnico-sanitaria degli impianti può essere affidata, a mezzo di specifica convenzione, anche ad istituti o laboratori di analisi.

In tal caso, nella convenzione deve essere indicato il laureato, iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che svolge i compiti e assume la responsabilità del direttore tecnico-sanitario ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« ART. 6-bis. — Gli impianti di depurazione e i centri di raccolta di cui alla presente legge sono ad ogni effetto opere di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili. Le relative domande di concessione di aree demaniali, fruiscono della preferenza prevista dall'articolo 37, primo comma, e dall'articolo 43 del codice della navigazione ».

ART. 7.

Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192, la lettera « c) peso » è sostituita da: « c) peso del sacchetto confezione o dell'eventuale contenitore di più sacchetti confezione ».

ART. 8.

Il quarto e l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono sostituiti dai seguenti:

« È vietata la vendita ambulante, con esclusione delle sole forme di commercio ambulante a posto fisso o assegnato di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 19 maggio 1976, n. 398, e a condizione che vengano assicurati i requisiti igienico-sanitari previsti per i chioschi ed i locali di cui all'articolo 11. È anche vietato il deposito in qualsiasi specchio acqueo marino, nonché il rinfresco dei molluschi confezionati destinati al consumo come pure ogni altra operazione che comunque possa, anche durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto.

Chiunque contravviene alle disposizioni del primo e del secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione, estinguibili in via amministrativa mediante oblazione.

Chiunque contravviene alle disposizioni del terzo e quarto comma è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 2 milioni.

L'inosservanza del quinto comma è punibile con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle norme del precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 2 milioni ».

ART. 10.

Dopo il primo comma dell'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, stabilisce altresì con propri decreti:

1) le modalità e le prescrizioni per il trasporto dei molluschi eduli lamelli-

branchi dalle zone acquee di produzione agli impianti di depurazione attivati nell'ambito della regione prospiciente le stesse zone acquee di produzione, o, in mancanza, in quelli attivati in altre regioni, ed ai centri di raccolta localmente attivati;

2) le condizioni richieste in determinate zone acquee per consentire la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi limitatamente ai periodi dell'anno durante i quali tali acque risultino incondizionatamente idonee sotto il profilo igienico-sanitario;

3) le attrezzature di laboratorio degli impianti di depurazione per i controlli di cui all'articolo 6, lettera a), della presente legge;

4) i moduli ufficiali dell'attestazione per il trasporto e la spedizione rilasciata dal direttore tecnico-sanitario responsabile dell'impianto di depurazione o dal titolare responsabile del centro di raccolta, nonché il modello dei registri di carico e scarico;

5) i metodi di analisi per l'esame microbiologico rapido diretto alla verifica dell'efficacia del processo di depurazione.

ART. 11.

Dopo l'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, aggiungere il seguente articolo 12-bis:

« ART. 12-bis. — Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato tecnico consultivo per la molluschicoltura composto dai seguenti membri o da loro sostituti:

a) il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità, che lo presiede;

b) tre funzionari della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

c) un funzionario tecnico della direzione generale dell'igiene pubblica;

d) un funzionario del Ministero della marina mercantile;

e) due funzionari tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

f) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria, tre dei quali appartenenti a ciascuna delle associazioni cooperative a base nazionale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della sanità.

Il comitato può avvalersi, caso per caso, di esperti del settore e può invitare rappresentanti tecnici delle regioni volta per volta interessate.

Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

1) valutazione tecnica sulle contaminazioni ambientali di natura microbiologica, chimico-fisica e biologica;

2) pareri sui problemi attinenti alla biologia dei molluschi eduli lamellibranchi, con riferimento alle malattie infettive proprie di tali invertebrati marini;

3) pareri tecnico-amministrativi su ogni altro argomento attinente alla materia ».

ART. 12.

Il Ministero della sanità provvede ad erogare con le modalità stabilite dall'articolo 17 della presente legge un contributo di lire 20 miliardi di cui 10 miliardi di lire per l'anno 1982 e 10 miliardi di lire per l'anno 1983.